

PROT. 620/17 U.
DELL' 8/3/17



Tribunale di Venezia
Sezione del riesame e delle misure di prevenzione

Ai Presidenti
dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati di :
Belluno
Padova
Rovigo
Treviso
Venezia
Verona
Vicenza

Ai Presidenti
Delle Camere Penali di :
Belluno
Padova
Rovigo
Treviso
Venezia
Verona
Vicenza

OGGETTO: Comparizione personale degli indagati nei procedimenti per riesame. Articolo 309 comma 6° prima parte CPP, come modificato dall'art.11 comma 1° della Legge n.47 del 2015 .

Illustri Presidenti ,

Come noto il Legislatore è intervenuto modificando la norma di cui all'oggetto.

In sede di prima interpretazione, si è ritenuto che tale nuova facoltà e cioè quella di poter l'indagato chiedere fin dal deposito dell'istanza di riesame la sua comparizione personale, integrasse solo un'ulteriore modalità di manifestazione della volontà di comparire tale da " aggiungersi " a quella prevista dall'art. 127 CPP . Quest'ultima si attuava allorquando, nel notificare all'indagato l'avviso di fissazione dell'udienza, questi manifestava la volontà di presenziare al procedimento.

Segnalo, invece, che la Suprema Corte dopo qualche iniziale indugio sembra aver accolto una interpretazione molto più radicale dell'intervento normativo, nel senso di affermare che la facoltà di presenziare all'udienza, possa essere esercitata dall'indagato solo ed esclusivamente nelle nuove forme, con conseguente sopravvenuta inapplicabilità del "vecchio" art. 127 CPP .

Nel procedimento di riesame avverso provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, per effetto della modifica dei commi 6 e 8-bis dell'art. 309 cod. proc. pen., operata dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, il soggetto sottoposto a misura privativa o limitativa della libertà personale può esercitare il diritto di comparire personalmente all'udienza camerale solo se ne ha fatto richiesta, anche per il tramite del difensore, nell'istanza di riesame, mentre non sono più applicabili le disposizioni di cui agli artt. 127, comma terzo, cod. proc. pen. e 101 disp. att. cod. proc. pen., che prevedono il diritto dell'interessato detenuto o internato fuori dal circondario ad essere sentito dal magistrato di sorveglianza. (Sez. 1, n. 49882 del 06/10/2015 - dep. 17/12/2015, Pernagallo, Rv. 26554601)

Nel procedimento di riesame avverso provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, per effetto della modifica dei commi 6 e 8-bis dell'art. 309 cod. proc. pen., operata dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, il soggetto sottoposto a misura privativa o limitativa della libertà personale può esercitare il diritto di comparire personalmente all'udienza camerale solo se ne ha fatto richiesta, anche per il tramite del difensore, nell'istanza di riesame, mentre non sono più applicabili le disposizioni di cui agli artt. 127, comma terzo, cod. proc. pen. e 101 disp. att. cod. proc. pen., che prevedono il diritto dell'interessato detenuto o internato fuori dal circondario ad essere sentito dal magistrato di sorveglianza. (Sez. 2, n. 13707 del 11/03/2016 - dep. 06/04/2016, Ciarfaglia, Rv. 26651901)

Nel procedimento di riesame avverso provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, il soggetto sottoposto a misura privativa o limitativa della libertà personale che intende esercitare il diritto di comparire personalmente all'udienza camerale ai sensi dell'art. 309, comma ottavo bis dell'art. 309 cod. proc. pen, novellato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47,

deve formulare tale richiesta con l'istanza di riesame. (Nella fattispecie l'indagato aveva chiesto di presenziare all'udienza di riesame successivamente alla ricezione dell'avviso relativo alla sua fissazione). (Sez. 4, n. 12998 del 23/02/2016 - dep. 31/03/2016, Griner, Rv. 26629601).

In altre parole, sempre secondo la Corte di Legittimità, esiste una sola ed unica modalità da parte dell'indagato per poter esercitare il diritto di presenziare alla propria udienza ed è quello di manifestare tale intendimento al momento del deposito della richiesta di riesame.

Il Tribunale del Riesame pur consapevole del fatto che una tale interpretazione si risolve in una limitazione di un diritto fondamentale dovrà quanto prima uniformarsi a tale orientamento e si permette di suggerire ai Difensori di manifestare fin da subito la volontà di far presenziare i propri assistiti, nonché, eventualmente, di inserire nel mandato difensivo l'attribuzione al difensore di un tale potere che sembrerebbe riconducibile ad una facoltà personale dell'indagato.

Ringrazio per l'attenzione

Venezia 7.3.2017

Il Presidente della sezione
Angelo Risi

